



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale n° 90 del 5 Gennaio 2023

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

##### **Allegati**

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A FIGC** inerente modifiche agli artt. 9 e 133, nonché l'introduzione dell'art. 142 bis del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub a).

Si informa altresì che sul sito si può consultare il **Comunicato Ufficiale n. 97/A della F.I.G.C.** inerente le modifiche al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri.

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

##### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 44 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: pagamento entro il 29 dicembre 2022 delle ritenute e IVA sospese con la maggiorazione del 3% sull'intero importo in caso di pagamento rateale;

**CIRCOLARE N. 45 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - cd "Decreto Milleproroghe" - rinvio al 1° luglio 2023 dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021 - Lavoro Sportivo -

**CIRCOLARE N. 1 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Legge 29 dicembre 2022, n.197 - Legge di Bilancio 2023;

**CIRCOLARE N. 2 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Anno 2023 - Principali scadenze tributarie;

**COMUNICATO UFFICIALE n. 182** pubblicato dalla L.N.D. inerente la tabella punteggi società perdenti le gare di spareggio - promozione tra le seconde classificate dei Campionati di eccellenza s.s. 2022/2023 per gli eventuali ripescaggi nel Campionato di Serie D s.s. 2023/2024;

**CIRCOLARE N. 53** avente ad oggetto: Manuale utente Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

#### **3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. – DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

##### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

**COMUNICATO UFFICIALE n. 444**, pubblicato dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerente "Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Maschile – Stagione Sportiva 2022/2023".

**COMUNICATO UFFICIALE n. 445**, pubblicato dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerente "Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Femminile – Stagione Sportiva 2022/2023".

## 4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
PAPA	RAFFELE	26.09.2007	ASD VIRTUS SBS	05.01.2023	19.12.2023

### CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19

I calciatori sotto elencati sono convocati per **Giovedì 12 Gennaio 2023, alle ore 13:00**, presso il campo sportivo "Romolo di Magro", sito in Via G. Verdi, Taverna di Montalto Uffugo, per effettuare un raduno selettivo. Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	GIORGI	RAFFAELE	22.08.2004	ASD	1912 PALMESE
2.	LEONELLO	SIMONE	10.10.2003	ASD	1912 PALMESE
3.	CARIATI	FRANCESCO	28.10.2005	ASD	BRUTIUM COSENZA
4.	POLITO	DOMENICO	18.09.2004	ASD	BRUTIUM COSENZA
5.	ACOSTA MENDEZ	OLIVER ISRAEL	01.04.2003	ASD	CASSANO SYBARIS
6.	GRAZIADIO	MATTIA	26.11.2003	ASD	CASSANO SYBARIS
7.	LOPEZ BONSIGNORI	NAZARENO	07.04.2004	ASD	CASSANO SYBARIS
8.	COSTANZO	UGO	25.03.2004	ACD	CITTA AMANTEA 1927
9.	COSENZA	GABRIEL FRANCES	25.02.2005	ASD	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI
10.	PAGLIARO	MICHELE	07.03.2005	ASD	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI
11.	VENTURO	SIMONE	26.01.2005	ASD	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI
12.	ALERCIA	VALENTINO	19.03.2004	ASD	DIGIESS PRAIATORTORA
13.	BRUZZESE	FRANCESCO	21.08.2003	ASD	DIGIESS PRAIATORTORA
14.	CARBALLO	JUAN MAN UEL	03.06.2004	ASD	DIGIESS PRAIATORTORA
15.	VODANOVICH	LUCAS	05.06.2004	ASD	DIGIESS PRAIATORTORA
16.	STILLITANO	FRANCESCO PIO	29.10.2003	ASD	GIOIESE 1918
17.	MINIACI	MICHELE	10.08.2005	ASD	JUVENILIA ROSETO C.S.
18.	IORIO	DOMENICO	09.12.2004	ACD	MORRONE
19.	TUOTO	GIUSEPPE	20.03.2004	ACD	MORRONE
20.	MOLLO	GIOVANNI	25.02.2004	USD	PAOLANA
21.	SPAGNULO	LORENZO	13.04.2003	NSD	PROMOSPORT
22.	GRECO	GIUSEPPE	03.07.2004	ASD	REAL MONTALTO CALCIO
23.	DELLA ROCCA	ANDREA	18.07.2004	SSDARL	RENDE CALCIO 1968
24.	OSSO	RICCARDO	14.07.2004	SSDARL	RENDE CALCIO 1968
25.	PIGNATARO	GIUSEPPE	18.09.2004	SSDARL	RENDE CALCIO 1968
26.	SIGNORELLI	VINCENZO	07.09.2005	SSDARL	RENDE CALCIO 1968
27.	ARCIDIACONE	ANTONIO	12.10.2004	ASD	ROSSANESE
28.	ROMANO	ANTONIO	22.09.2004	ASD	ROSSANESE
29.	SAVOIA	DOMENICO	03.09.2003	ASD	ROSSANESE
30.	FARINA	LUCIANO	17.06.2003	ASD	SAN FILI 1926
31.	FILICE	MANUEL	08.01.2004	ASD	SAN FILI 1926
32.	MEZIERES	MATTIA	16.01.2003	ASD	SAN FILI 1926
33.	CASALONGUE LOPEZ	OCTAVIO	12.04.2005	USD	SCALEA CALCIO 1912
34.	FRASSON CALVINO	VALENTINO	16.05.2003	USD	SCALEA CALCIO 1912
35.	TRONCONE	FRANCESCO PIO	22.01.2003	USD	SCALEA CALCIO 1912
36.	PAOLOZZO	ALFREDO FRANCES	12.11.2003	ASD	SOCCER MONTALTO

#### STAFF:

Allenatore

LUIGI CARNEVALE

**CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A CINQUE**

I calciatori sotto elencati sono convocati per **martedì, 10 gennaio 2023, alle ore 14:30**, presso Palestra Reggio Gallina C5 via San Francesco da Sales - Gallina/Reggio Calabria, per effettuare un raduno selettivo territoriale in vista della 59<sup>a</sup> edizione del "Torneo delle Regioni". Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>SIGLA</b>	<b>SOCIETA'</b>
1.	PELLEGRINO	Gianluca	04.05.2004	SSD	FANTASTIC FIVE SIDERNO
2.	ALI	Andrea	09.07.2003	ASD	FUTSAL SELES
3.	GALLUZZO	Alessandro	25.08.2003	ASD	FUTSAL SELES
4.	ISAINCU	Gabriel	15.09.2005	ASD	FUTSAL SELES
5.	NATI	Davide	19.04.2004	ASD	FUTSAL SELES
6.	FAZZOLARI	Mattia	29.01.2002	ASD	FUTSAL SELES
7.	LUCA	Cosimo	27.01.2005	ASD	FUTSAL SELES
8.	DURANTE	Alessandro	10.04.2005	ASD	FUTSAL SELES
9.	IARIA	Emilio	04.11.2003	ASD	GALLINESE DL
10.	PRESTOPINO	Paolo	21.05.2003	ASD	GALLINESE DL
11.	CANTARELLA	Andrea	28.06.2004	ASD	GALLINESE DL
12.	SPINELLA	Paolo Alvise	09.11.2004	ASD	GALLINESE DL
13.	GATTO	Giovanni	09.10.2004	ASD	GALLINESE DL
14.	BERNA	Pasquale	30.03.2004	APSASD	OLIMPIA 2000
15.	PRATICO	Pasquale	11.06.2002	APSASD	OLIMPIA 2000
16.	MAZZA	Antonio	26.09.2003	APSASD	OLIMPIA 2000
17.	PRATICO	Matteo	26.07.2004	APSASD	OLIMPIA 2000
18.	ERRIGO	Gabriele	04.12.2004	APSASD	OLIMPIA 2000
19.	MARCELLI	Francesco	08.09.2004	APSASD	OLIMPIA 2000
20.	CARBONE	Vincenzo Ludovico	09.12.2004	APSASD	OLIMPIA 2000
21.	ARCIDIACO	Antonino Francesco	24.02.2005	APSASD	OLIMPIA 2000
22.	BOVALINO	Adrian	23.03.2004	ASD	POLISPORTIVA CITTANOVA
23.	PEPE	Vincenzo	24.09.2002	ASD	POLISPORTIVA CITTANOVA
24.	RAO	Francesco	03.06.2002	ASD	POLISPORTIVA CITTANOVA
25.	CALABRESI	Rocco	21.06.2007	ASD	REAL ARANGEA
26.	BARBARO	Samuele	13.09.2006	ASD	REAL ARANGEA
27.	LAGANA	Andrea	25.05.2005	ASD	REAL ARANGEA

**STAFF:**

Dirigente	Della Torre Giuseppe
Dirigente Accompagnatore	Luppino Domenico
Allenatore	Mendicino Francesco
Collaboratore Tecnico:	Lanni Andrea
Preparatore portieri	Lo Gatto Salvatore
Medico:	Aloi Giuseppe
Collaboratore	Ciciarello Luigi

## CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A CINQUE

I calciatori sotto elencati sono convocati per **mercoledì 11 gennaio 2023, alle ore 1530**, presso Palazzetto dello Sport di Rende (CS), sito in Via Parigi, per effettuare un raduno selettivo territoriale in vista della 59<sup>a</sup> edizione del "Torneo delle Regioni". Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SIGLA	SOCIETA'
1.	OLIVERIO	FRANCESCO	14.09.2003	A.S.D.	CITTA DI FIORE C5
2.	SCIGLIANO	PIERVINCENZO	07.11.2004	A.S.D.	CITTA DI FIORE C5
3.	VERARDI	FRANCESCO	27.04.2006	A.S.D.	CITTA DI FIORE C5
4.	SICILIANO	CRISTIANO	29.05.2002	A.S.D.	DOMENICO SPORT
5.	SANSOSTRI	CRISTIAN	13.07.2003	A.S.D.	DOMENICO SPORT
6.	CHIAPPETTA	PAOLINO	17.02.2006	A.S.D.	DOMENICO SPORT
7.	PANNO MARTELLO	BENITO FRANCESCO	27.08.2004	A.S.D.	DOMENICO SPORT
8.	BUFANIO	ALESSANDRO	16.12.2004	A.S.D.	DOMENICO SPORT
9.	REDA	LUCA	02.03.2006	A.S.D.	FUTSAL MORELLI 15
10.	OCCHIUTO	ANDREA	24.03.2002	A.S.D.	FUTSAL MORELLI 15
11.	DI DONATO	FRANCESCO	16.08.2002	A.S.D.	GIOVE
12.	MILITO	DANIELE	21.07.2003	A.S.D.	GIOVE
13.	ZICARELLI	ADOLFO	09.12.2004	A.S.D.	GIOVE
14.	CONDINO	MATTEO	03.02.2002	A.S.D.	GUARDIA CALCIO A 5
15.	PASCALE	NICHOLAS	24.02.2003	A.S.D.	GUARDIA CALCIO A 5
16.	PERRONE	CRISTIAN	07.06.2004	A.S.D.	GUARDIA CALCIO A 5
17.	PERRONE	GABRIELE	24.03.2005	A.S.D.	GUARDIA CALCIO A 5
18.	ZORZOLI	AXEL	11.06.2004	A.S.D.	GUARDIA CALCIO A 5
19.	ONORATO	GIUSEPPE	24.06.2004	A.S.D.	INGCO CETRARO CALCIO A 5
20.	ASCIONE	ANGELO	22.08.2005	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE
21.	CUFARI	GIOVANNI GIUSEPPE	08.07.2005	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE
22.	FORCINITI	SILVIO MARCO	26.05.2003	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE
23.	FORMARO	FRANCESCO	12.10.2004	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE
24.	LINARDI	EMANUELE	03.11.2005	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE
25.	MANGONE	GIOVANNI	26.07.2004	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE
26.	MARTINO	RAFFAELE	16.09.2005	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE
27.	MEZZOROTOLO	PREMIO DYLAN	22.12.2004	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE
28.	CALABRESE	LUCA ANTONIO	16.02.2005	A.S.D.	SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI
29.	PANGARO	SAMUELE	01.03.2006	A.S.D.	SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI
30.	GIORNO	FRANCESCO	18.03.2006	A.S.D.	SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI
31.	MONTALTO	OSVALDO	01.12.2004	A.S.D.	SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI

### **STAFF:**

Dirigente	Della Torre Giuseppe
Dirigente Accompagnatore	Luppino Domenico
Allenatore	Mendicino Francesco
Collaboratore Tecnico:	Lanni Andrea
Preparatore portieri	Lo Gatto Salvatore
Medico:	Aloi Giuseppe
Collaboratore	Ciciarello Luigi

**CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE CALCIO A CINQUE**

Le calciatrici sotto elencate sono convocate per **lunedì 9 gennaio 2023, alle ore 15.30**, presso il Palazzetto dello Sport di RENDE (CS), sito in Via Parigi, per effettuare un raduno selettivo territoriale in vista della 59<sup>a</sup> edizione del "Torneo delle Regioni". Le stesse dovranno presentarsi all'appuntamento, munite del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>SIGLA</b>	<b>SOCIETA'</b>
1.	TALARICO	Ilenia	06.04.2006	A.S.D.	CALCIO SANGIOVANNESE
2.	GIGLIOTTI	Monia	18.11.2003	A.S.D.	CALCIO SANGIOVANNESE
3.	DRAGAN	Vittoria Elena	08.04.2000	A.S.D.	CALCIO SANGIOVANNESE
4.	CARIDA	Claudia	23.08.2007	A.S.D.	CALCIO SANGIOVANNESE
5.	CURCIO	Eleonora	13.06.2000	C.F.	CUS COSENZA
6.	DE CESARE	Marika	18.03.1998	C.F.	CUS COSENZA
7.	SIRANGELO	Rebecca	07.06.1997	A.S.D.	CASALI DEL MANCO FUTSAL
8.	DE ROSE	Manuela	12.12.1997	A.S.D.	CASALI DEL MANCO FUTSAL
9.	DE MARCO	Rita	14.03.1998	A.S.D.	CASALI DEL MANCO FUTSAL
10.	DE BUONO	Martina	26.09.1997	A.S.D.	CASALI DEL MANCO FUTSAL
11.	FOLINO	Katia	21.05.1998	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO
12.	BIANCO	Lucia	20.08.1998	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO
13.	MARCHIO	Chiara	18.09.1998	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO
14.	FIorentINO	Anita	08.02.2000	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO
15.	ANDREACCHIO	Sofia	18.10.2006	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO
16.	ARCURO	Rita	15.01.2005	A.S.D.	REAL FONDO GESÙ CROTONE
17.	PULLANO	Alessia	25.09.1999	A.S.D.	REAL FONDO GESÙ CROTONE
18.	SCERRA	Alessandra	08.07.2005	A.S.D.	REAL FONDO GESÙ CROTONE
19.	RICCELLI	Annamaria	12.08.1998	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO

**STAFF:**

Dirigente	Della Torre Giuseppe
Allenatore	Mardente Gianluigi
Preparatore Portieri	Logatto Salvatore
Collaboratore Tecnico:	Procopio Martina
Collaboratore	Ciciarello Luigi

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### Segreteria

#### **DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.C.D. BIANCO - Gir. D**

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.C.D. BIANCO continuerà a disputare, fino a nuovo avviso, le proprie gare interne sul campo comunale di Ardore sito in Via Vescovado.

Pertanto la gara BIANCO = PRO PELLARO, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a sabato 7 gennaio 2023, ore 14.30 e si disputerà sul suddetto campo.

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

### Segreteria

#### **NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. - Gir. F**

Si informa che seguito deroga concessa da Commissione Erba Artificiale di Roma, la società U.S. GIOIOSA JONICA A.S.D. disputerà le gare interne del girone di ritorno sul campo comunale di Gioiosa Jonica, sito in Rione Europa.

Si precisa altresì che, per come disposto dal comune di Gioiosa Jonica con protocollo n. 01-0000047 del 02.1.2023 le gare si svolgeranno "a porte chiuse".

Pertanto la gara GIOIOSA JONICA ASD = DOMENICO ASPRO di martedì 17 gennaio 2023, ore 14.45, si disputerà sul suddetto campo.

Il recupero della gara GIOIOSA JONICA ASD = C.S.P.R. 94 di giovedì 5 gennaio 2023, ore 14.45, si disputerà regolarmente sul campo "Dicone" di Caulonia Marina, sito in Via Pitagora, come da precedente nulla osta.

### Modifiche al programma gare

#### **Recupero Gara BIVONGI PAZZANO = ROCCELLA del 05.01.2023 (ore 14.45)**

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a martedì 10 gennaio 2023, ore 14.45.

#### **Recupero Gara SORIANO 2010 = 1912 PALMESE del 05.01.2023 (ore 14.45)**

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a mercoledì 11 gennaio 2023, ore 14.45.

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

### Modifiche al programma gare

#### **Gara SPORTING CATANZARO LIDO = CALCIO SANGIOVANNESE del 08.01.2023 (ore 11.00)**

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con gara di finale Coppa Italia Calcio a Cinque - FINAL FOUR in programma lo stesso giorno, viene rinviata a mercoledì 18 gennaio 2023, ore 18.00.

## 5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

### CAMPIONATO ECCELLENZA

#### GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PAOLANA	MORRONE	R	07/01/2023 14:30	13 COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
BOCALE CALCIO ADMO	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	R	08/01/2023 14:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
CITTA DI ACRÌ 2020	REGGIOMEDITERRANEA	R	08/01/2023 14:30	8 COMUNALE "P.CASTROVILLARI"	ACRÌ	VIA PRATORE - LOC.MEROLINI
GIOIESE 1918	PROMOSPORT	R	08/01/2023 14:30	430 COM. POLIVALENTE STANGANELLI	GIOIA TAURO	VIA PROVINCIALE PER RIZZICONI
GIOIOSA JONICA ASD	BRANCALEONE	R	08/01/2023 14:30	40 COMUNALE "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
RENDE CALCIO 1968	SCALEA CALCIO 1912	R	08/01/2023 14:30	4 COMUNALE "M. LORENZON"	RENDE/COMMENDA	VIA FRATELLI BANDIERA
SERSALE CALCIO 1975	SORIANO 2010	R	08/01/2023 14:30	299 COMUNALE "FERRARIZZI"	SERSALE	LOC. FERRARIZZI
STILOMONASTERACE CALCIO	GALLICO CATONA F.C.	R	08/01/2023 14:30	64 COMUNALE "BOSCO-LOMBARDO"	MONASTERACE	LOCALITA' BUA

### CAMPIONATO PROMOZIONE

#### GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DIGIESS PRAIATORTORA	CAMPORA	R	07/01/2023 14:30	23 COMUNALE "MARIO TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
JUVENILIA ROSETO C.S.	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	R	07/01/2023 14:30	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
BRUTIUM COSENZA	REAL MONTALTO CALCIO	R	08/01/2023 14:30	270 COMUNALE "SAN LORENZO"	ROSE	LOCALITA PETRARO
CASSANO SYBARIS	COTRONEICACCURI	R	08/01/2023 14:30	46 COMUNALE "P.TOSCANO"	CASSANO JONIO	VIA PONTE NUOVO
CITTA AMANTEA 1927	SAN FILI 1926	R	08/01/2023 14:30	42 COMUNALE "S.MEDAGLIA"	AMANTEA	VIA DEGLI STADI - LOC. COLONGI
SCANDALE	CARAFFA	R	08/01/2023 14:30	157 COMUNALE "L. DEMME"	SCANDALE	LOCALITA CONDOLEO
SOCCER MONTALTO	CUTRO	R	08/01/2023 14:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
V.E. RENDE	ROSSANESE	R	08/01/2023 14:30	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI

#### GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RAVAGNESE CALCIO	ATLETICO MAIDA	R	07/01/2023 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SPORTING CATANZARO LIDO	AFRICO	R	07/01/2023 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
ARDORE	COMPRESN. CAPO VATICANO	R	08/01/2023 14:30	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
CINQUEFRONDESE	MELITO	R	08/01/2023 14:30	39 COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA
COMPRESORIO ARCHI CALCIO	SAN GIORGIO 2012	R	08/01/2023 14:30	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
DELIESE	ROCCELLA	R	08/01/2023 14:30	32 COMUNALE DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	MELICUCCO CALCIO	R	08/01/2023 14:30	14 COMUNALE "G. D'IPPOLITO"	LAMEZIA TERME/NICASTRO	VIA MARCONI
1912 PALMESE	BIVONGI PAZZANO 1968	R	08/01/2023 14:30	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### GIRONE A - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	BISIGNANO	A	07/01/2023 14:30	90 COMUNALE "P. PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P.LE DE COUBERTIN - POLELLA
KRATOS BISIGNANO	FUSCALDO CALCIO 1973	A	07/01/2023 14:30	104 COMUNALE "F.ATTICO"	BISIGNANO	C/DA ACQUA DI FICO
CALCIO MALVITO	GEPPINO NETTI	A	08/01/2023 14:30	239 COMUNALE MALVITO	MALVITO	CONTRADA RAVATA
DIAMANTE CASELLI PASCALE	MIRTO CROSIA	A	08/01/2023 14:30	433 COMUNALE "E. VALENTE"	SANTA MARIA DEL CEDRO	VIA CAV. B. ADDUCI(MARCELLINA)
LUZZESE CALCIO 1965	CUS COSENZA	A	08/01/2023 14:30	55 COMUNALE "S. FRANCESCO"	LUZZI	CONTRADA GIDORA
ROTA GRECA	NEW ACADEMY SG	A	08/01/2023 14:30	272 COMUNALE ROTA GRECA	ROTA GRECA	VIA FONTANELLE
TARSIA 1976	RANGERS CORIGLIANO	A	08/01/2023 14:30	310 COMUNALE TARSIA	TARSIA	CONTRADA CANNA
TREBISACCE CALCIO	SPEZZANO ALBANESE	A	08/01/2023 14:30	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI

### GIRONE B - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CERVA	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	A	07/01/2023 14:30	206 COMUNALE "R. FILIPPIS"	CERVA	LOC COLLE DI ANDALI
MANGONE CALCIO	BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	A	07/01/2023 14:30	324 COMUNALE "A. MONDERA"	MALITO	LOC. CONA
NUOVA AIELLO	S.MAURO MARCHESATO	A	08/01/2023 14:30	180 COMUNALE AIELLO CALABRO	AIELLO CALABRO	LOCALITA MACCHIA
PINO DONATO TAVERNA	ROCCA DI NETO 1966	A	08/01/2023 14:30	332 COMUNALE "PINO DONATO"	TAVERNA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
REAL FONDO GESU CROTONE	GARIBALDINA	A	08/01/2023 14:30	487 COMUNALE "GIUSEPPE FAGA"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
SAMBIASE CALCIO 1923	CITTA DI APRIGLIANO	A	08/01/2023 14:30	6 COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
STELLE AZZURRE SILANA	MESORACA CALCIO	A	08/01/2023 14:30	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA

### GIRONE C - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL PIZZO	BORGIA 2007	A	07/01/2023 14:30	320 COMUNALE "R. MARZANO"	VIBO VALENTIA MARINA	VIA STADIO SNC
ACADEMY GIRIFALCO	MARTELLETTO SETTINGIANO	A	08/01/2023 14:30	152 COMUNALE "R. RICCIO"	GIRIFALCO	VIA BOCCACCIO
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	SAN NICOLA DA CRISSA 2017	A	08/01/2023 14:30	62 COMUNALE "N.COSCIA"	GUARDAVALLE	VIA ROMA LOCALITA PIANO
GASPERINA 2018	NUOVA PARGHELIA	A	08/01/2023 14:30	425 COMUNALE "A.PAPUCCI"	GASPERINA	LOCALITA' CONELLA
NUOVA VALLE	ROMBIOLESE	A	08/01/2023 14:30	316 COMUNALE "G. CANTAFFA"	VALLEFIORITA	VIA DELLO STADIO
PRASAR	CHIARAVALLE	A	08/01/2023 14:30	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
SAN CALOGERO CALIMERA	BADOLATO	A	08/01/2023 14:30	167 COMUNALE "MAIO"	SAN CALOGERO	VIA DEL RIPOSO - LOC. MAIO
VIRTUS ROSARNO	REAL MONTEPAONE	A	08/01/2023 14:30	59 COMUNALE "DICONE"	CAULONIA MARINA	VIA PITAGORA

### GIRONE D - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIANCO	PRO PELLARO	A	07/01/2023 14:30	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
SAINT MICHEL	REAL METROPOLITANA RC	A	07/01/2023 14:30	33 COMUNALE "CESARE GIORDANO"	GIOIA TAURO	VIA RIMEMBRANZE
VILLESE 1946	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	A	07/01/2023 14:30	196 COMUNALE PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
BOVALINESE 1911	CAMPESE	A	08/01/2023 14:30	58 COMUNALE "CARTISANO"	BOVALINO	LOC. BRICA -VIA DEGLI OLEANDRI
CATONA CALCIO	S.CRISTINA	A	08/01/2023 14:30	225 COMUNALE FIUMARA	FIUMARA	LOCALITA MUSARRA
CS LAZZARO 1974	TAURIANOVA ACADEMY	A	08/01/2023 14:30	76 COMUNALE "PEPE NOCERA"	MOTTA SAN GIOVANNI/LAZZARO	VIA SANT'ILARIO
GEBBIONE 2020	BAGNARESE	A	08/01/2023 14:30	71 COMUNALE "A. IARIA" PELLARO	REGGIO CALABRIA/PELLARO	VIA LUNGOMARE
SAN GAETANO CATANOSO	SIDERNO 1911	A	08/01/2023 14:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO



## COPPA CALABRIA

### GIRONE QF - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MIRTO CROSLA	ROTA GRECA	R	11/01/2023 14:30	99 COMUNALE "MASSIMO RUSSO"	MIRTO CROSLA	LOCALITA CENTOFONTANE
REAL FONDO GESU CROTONE	MARTELLETO SETTINGIANO	R	11/01/2023 14:30	487 COMUNALE "GIUSEPPE FAGA"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
SAINT MICHEL	PRO PELLARO	R	11/01/2023 14:30	33 COMUNALE "CESARE GIORDANO"	GIOIA TAURO	VIA RIMEMBRANZE
SAMBIASE CALCIO 1923	MANGONE CALCIO	R	11/01/2023 14:30	6 COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19

### GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
RENDE CALCIO 1968	DIGIESSE PRAIATORTORA	R	05/01/2023 14:45	4 COMUNALE "M. LORENZON"	RENDE/COMMENDA	VIA FRATELLI BANDIERA

### GIRONE C - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRUTIUM COSENZA	MANGONE CALCIO	R	10/01/2023 14:45	313 COMUNALE "O. ANGOTTI"	TORANO CASTELLO	CONTRADA CORNICELLE
MENDICINO 1969	MORRONE	R	10/01/2023 14:45	106 COMUNALE "GIOVANNINO DE LUCA"	MENDICINO	VIA BASSO LA MOTTA
PRO COSENZA	POLISPORTIVA G.SALERNO	R	10/01/2023 14:45	350 COMUNALE COSENZA - PRO COSENZA	COSENZA	VIA LIBERO GRASSI
V.E. RENDE	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	R	10/01/2023 14:45	434 "MARCHESINO 2"	RENDE/ROGES	CONTRADA MARCHESINO 2

### GIRONE F - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOIOSA JONICA ASD	C.S.P.R. 94	R	05/01/2023 14:45	59 COMUNALE "DICONE"	CAULONIA MARINA	VIA PITAGORA
S.E.L.E.S.	STILOMONASTERACE CALCIO	R	05/01/2023 14:45	230 COMUNALE GROTTERRIA	GROTTERRIA/PIRGO	CONTRADA AGLIONA
BIVONGI PAZZANO 1968	ROCCELLA	R	10/01/2023 14:45	125 COMUNALE "D. MURDOLO"	BIVONGI	LOC. CAMPO SPORTIVO

### GIRONE G - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COMPENS. CAPO VATICANO	MELICUCCO CALCIO	R	05/01/2023 14:45	122 COMUNALE "G.BATTISTA"	SPILINGA	VIA PROVINCIALE
SORIANO 2010	1912 PALMESE	R	11/01/2023 14:45	338 COMUNALE GEROCARNE	GEROCARNE	LOCALITA' SAN ROCCO

### GIRONE H - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SIDERNO 1911	POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	R	05/01/2023 14:45	7 COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

### GIRONE A - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FANTASTIC FIVE SIDERNO	C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	A	07/01/2023 16:00	848 PALESTRA ISTITUTO G.MARCONI	SIDERNO	VIA CONDASSONDOLO-CIRC. NORD

## COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

### FINAL FOUR - GARE DI SEMIFINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DOMENICO SPORT	BLINGINK SOVERATO C5	A	07/01/2023 16:00	637 PALASPORT BOTTEGHELLE C/5	REGGIO CALABRIA	VIA MESSINA LARGO BOTTEGHELLE
SOVERATO FUTSAL	GALLINESE DL	A	07/01/2023 18:00	637 PALASPORT BOTTEGHELLE C/5	REGGIO CALABRIA	VIA MESSINA LARGO BOTTEGHELLE

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASALI DEL MANCO FUTSAL	XENIUM	A	08/01/2023 18:00	826 PALAZZETTO DELLO SPORT	CASALI DEL MANCO	VIA FIANO
REAL ARANGEA	REAL KRIMISA	A	08/01/2023 16:30	674 SPORTING CLUB BOCALE A C/5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4Å° TRATTO N.471
REAL FONDO GESU CROTONE	BOCALE CALCIO ADMO	A	08/01/2023 18:00	711 PALASPORT "PALAKRO" C/5	CROTONE	LOC. BERNARO-VIA G.DA FIORE
SPORTING CATANZARO LIDO	CALCIO SANGIOVANNESE	A	18/01/2023 18:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX

## COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

### FINAL FOUR - GARA DI FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO SANGIOVANNESE	SPORTING CATANZARO LIDO	A	08/01/2023 16:00	637 PALASPORT BOTTEGHELLE C/5	REGGIO CALABRIA	VIA MESSINA LARGO BOTTEGHELLE

## 6. RISULTATI GARE

### COPPA CALABRIA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/12/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

QUARTI DI FINALE - 1 Giornata - A		
MANGONE CALCIO	- SAMBIASE CALCIO 1923	0 - 1
MARTELLETTO SETTINGIANO	- REAL FONDO GESU CROTONE	1 - 4
PRO PELLARO	- SAINT MICHEL	1 - 3
ROTA GRECA	- MIRTO CROSIA	1 - 2

## 7. GIUSTIZIA SPORTIVA

### Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 04.01.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

## COPPA CALABRIA

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 14/12/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### DIRIGENTI

##### I AMMONIZIONE DIFFIDA

BERARDI GIUSEPPE (MANGONE CALCIO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### ALLENATORI

##### I AMMONIZIONE DIFFIDA

CRISALLI LUCA (PRO PELLARO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

QUARTULLO PASQUALE (PRO PELLARO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

GALLO PAOLO (SAMBIASE CALCIO 1923)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

#### CALCIATORI ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DEROSE MICHAEL (MANGONE CALCIO)

VENA ELIA (MANGONE CALCIO)

CONDINO GIUSEPPE (ROTA GRECA)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

AZZINNARO MATTIA (MANGONE CALCIO) AGGIORNO MARIO MANUEL (REAL FONDO GESU CROTONE)

BIAGI DAVIDE (REAL FONDO GESU CROTONE) MARTUCCI GIANFRANCO (REAL FONDO GESU CROTONE)

ESPOSITO ANTONELLO (ROTA GRECA)

##### I AMMONIZIONE DIFFIDA

MANCUSO RAFFAELE (MANGONE CALCIO)

NASCARDI GIACOMO FRANCES (MANGONE CALCIO)

CAMPAGNA MARCO (MARTELLETTO SETTINGIANO)

TEDESCO ANTONIO (MIRTO CROSIA)

DE MARCO GIUSEPPE (PRO PELLARO)

PETRONIO NORBERTO (PRO PELLARO)

FAUS IGNACIO (REAL FONDO GESU CROTONE)

ANTONELLI ROBERTO (SAINT MICHEL)

ARTUSO ROCCO ANTONIO (SAINT MICHEL)

CASTALDO STEFANO (SAINT MICHEL)

GULLI ENRICO (SAINT MICHEL)

LIPAROTA LORENZO (SAMBIASE CALCIO 1923)

MILETTA LUIGI PINO (SAMBIASE CALCIO 1923)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 19/01/2023.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 93/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 dicembre 2022;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 9 e 133, ed introdurre l'art. 142 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche agli artt. 9 e 133, nonché l'introduzione dell'art. 142 bis del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A)

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

Testo attuale	Nuovo testo
<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</b></p> <p>1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. 16 La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b> <b>Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società</b></p> <p>1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara; f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. 16 La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.</p>

<p>2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h).</p> <p>3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35.</p> <p>4. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.</p> <p>5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione; b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.</p> <p>6. Ai fini dell'applicabilità del comma 5, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.</p> <p>7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima</p>	<p>2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale; b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali; c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h).</p> <p>3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35.</p> <p>4. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.</p> <p>5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione; b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione; c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione; d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione; e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.</p> <p>6. Ai fini dell'applicabilità del comma 5, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.</p> <p>7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima</p>
---	---

<p>della squalifica per una gara da parte degli 17 organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.</p>	<p>della squalifica per una gara da parte degli 17 organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.</p> <p><b>7 bis. Agli appartenenti all’AIA si applicano le sanzioni previste dal Regolamento AIA in caso di violazione della normativa di settore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni del presente articolo in caso di violazione degli obblighi di osservanza di cui all’art. 4, comma 1.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 133</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Altri organi in materia disciplinare</b></p> <p>1. Oltre a quanto previsto dal Codice, nell’ambito della Federazione operano i seguenti organi in materia disciplinare:</p> <p>a) la Commissione federale di garanzia;</p> <p>b) gli organi disciplinari dell’AIA per le infrazioni commesse dagli appartenenti all’Associazione stessa secondo le norme del relativo regolamento;</p> <p>c) la Commissione disciplinare presso il Settore tecnico.</p> <p>2. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano violazioni regolamentari di competenza degli organi di cui al comma 1, lett. b), gli organi di giustizia sportiva trasmettono copia degli atti al Procuratore arbitrale per il seguito di competenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 133</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Altri organi in materia disciplinare</b></p> <p>1. Oltre a quanto previsto dal Codice, nell’ambito della Federazione opera in materia disciplinare la Commissione Federale di Garanzia.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 142 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposizione transitorie in materia di giudizi concernenti gli appartenenti all’AIA</b></p> <p>1. I procedimenti pendenti al 31 dicembre 2022 innanzi agli organi di disciplina dell’AIA continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.</p>

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 44 – 2022

**Oggetto: Pagamento entro il 29 dicembre 2022 delle ritenute e IVA sospese con la maggiorazione del 3% sull'intero importo in caso di pagamento rateale –**

Con il comma 160 della Legge di Bilancio 2023, che attende il via libera definitivo dal Senato – Atto Senato 442 – è in arrivo la proroga al **29 dicembre 2022**, per gli enti sportivi – Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche – per il pagamento, più volte sospeso e fissato da ultimo al 22 dicembre 2022 dall'art. 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, (vedasi la Circolare LND n. 46 del 21 novembre 2022), delle ritenute alla fonte, comprese le addizionali regionali e comunali, e dell'IVA. La norma di proroga **non** menziona i contributi previdenziali e assistenziali e le imposte dirette riferiti al periodo gennaio-aprile 2022, dal momento che la proroga è espressamente prevista dal comma 160 della Legge di Bilancio 2023 per i soli versamenti delle ritenute e addizionali e IVA - lett. a) e c) dell'art. 1, comma 923 della Legge di Bilancio 2022 - .

I versamenti delle ritenute alla fonte, addizionali regionali e comunali e dell'IVA sospesi, si considerano tempestivi se effettuati in **un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con pagamento delle prime tre rate entro il 20 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.**

**In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.**

Il successivo **comma 161** prevede che in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160 e in tal caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

**In ordine al pagamento con il modello F 24, per quanto riguarda le ritenute, le addizionali e l'IVA si dovranno indicare i codici tributo ordinari relativi, mentre per quanto riguarda il codice tributo della maggiorazione del 3% per il pagamento rateale dovrà essere utilizzato il codice tributo 1668, con anno di riferimento 2022.**

**E' opportuno ripetere che il mancato pagamento di una sola delle rate nei termini prescritti comporta la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente applicazione delle sanzioni e degli interessi ordinari.**

\*\*\*\*\*

Si porta all'attenzione delle Società e Associazioni associate alla LND che il contenuto della Circolare LND n. 51 del 19 dicembre 2022, relativo all'istanza di consulenza giuridica prodotta dalla stessa LND all'Agenzia delle Entrate (*Scuole calcio – Trattamento tributario dei corrispettivi*) -, è stato ufficializzato dalla citata Agenzia con la risposta n. 7 del 23 dicembre 2022, reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.



## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 45 – 2022

**Oggetto: D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 – cd. “Decreto Milleproroghe” –  
Rinvio al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 – Lavoro Sportivo –**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, è stato pubblicato il D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, recante “Disposizioni in materia di termini legislativi”, *cd. Decreto Milleproroghe*, il cui articolo 16 prevede proroga di termini in materia sportiva.

**Il comma 1 dell’art. 16** stabilisce che al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’art. 51, comma 1, le parole: “*a decorrere dal 1° gennaio 2023*” sono sostituite dalle seguenti: “*a decorrere dal 1° luglio 2023*”;
- b) all’art. 52, comma 1, le parole “*a decorrere dal 1° gennaio 2023*” sono sostituite dalle seguenti: “*a decorrere dal 1° luglio 2023*”;
- c) all’art. 52, comma 2-bis, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “*a decorrere dal 1° luglio 2023*”.

Per effetto delle disposizioni recate dal comma 1 del D.L. in oggetto, le norme del D. Lgs. n. 36/2021, integrato e modificato dal D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo, **entreranno in vigore soltanto dal prossimo 1° luglio 2023.**

Inoltre, a modifica dell’art. 52, comma 1, le norme previste dallo stesso comma 1 dell’art. 52 (Legge 14 giugno 1973, n. 366; Legge 23 marzo 1981, n. 91; art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; art. 3 Legge 16 dicembre 1991, n. 398) che risultavano abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno abrogate a far tempo **dal 1° luglio 2023.**

Infine, è **prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023** l’abrogazione delle disposizioni recate dall’art. 67, primo comma, lett. m), del TUIR, che stabilisce che sono **redditi diversi**, tra l’altro, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle FSN, dagli EPS e da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche, ivi compresi i compensi derivanti dai rapporti di “*co.co.co.*” di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

**Il comma 2 dell’art. 16 del D.L. n. 198** in oggetto dispone in materia di vincolo sportivo, modificando il comma 1 dell’art. 31 del D. Lgs. n. 36/2021, che, di conseguenza, è il seguente: “**Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto**”.

**Il comma 3** dell’art. 16 del D.L. in oggetto prevede la proroga fino al 30 giugno 2023 del mandato del Presidente e degli Organi dell’Istituto per il Credito Sportivo.

**Il comma 4** dell’art. 16 del D.L. n. 198, stabilisce che la concessione alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali e comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono **prorogate al 31 dicembre 2024.**

Infine, il comma 5 dello stesso art. 16 autorizza la società Sport e Salute S.p.A. a movimenti finanziari.

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 1 – 2023**

**Oggetto: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Legge di Bilancio 2023**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 – S.O. n. 43 - è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2022, n. 197 - Legge di Bilancio 2023 – il cui art. 1 consta di 903 commi.

**Le disposizioni riguardanti lo sport sono riportate nei commi 160, 161 e da 613 a 629.**

**Il comma 160** - del quale è stata data notizia già con la **Circolare LND n. 54 del 28 dicembre 2022** - stabilisce che i versamenti delle ritenute e delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IVA dovuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Società e Associazioni Sportive Professionistiche e Dilettantistiche, e già più volte sospesi, da ultimo con l'art. 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, fino al 22 dicembre 2022, si considerano tempestivi se effettuati in unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data del 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023: in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

Il successivo **comma 161** stabilisce che in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, si decade dal beneficio della rateazione con conseguente applicazione delle sanzioni e interessi ordinari.

**Il comma 613** incrementa di due milioni di euro, di cui uno è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**Il comma 614** stabilisce che il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Trattasi del credito d'imposta – *bonus sport* – in misura pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate anche se destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti. Il credito d'imposta era concesso alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in 3 quote annue di pari importo (*vedasi Circolare LND n. 29 del 7 gennaio 2019*). **Il comma 614 limita, per l'anno 2023, la concessione del credito ai soli soggetti titolari di reddito d'impresa.**

**Il comma 615** prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1 del D.L. n.4/2022, convertito in Legge n. 25/2022, si applicano anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 e che, per il primo trimestre 2023, il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta non può essere superiore a 10.000,00 euro, autorizzando per lo stesso trimestre la spesa complessiva di 35 milioni di euro. Trattasi (*vedasi Circolare LND n. 6 del 29 marzo 2022*) del credito d'imposta concesso a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, a favore di Leghe e squadre professionistiche e dilettantistiche.

**I commi da 616 a 617** stabiliscono stanziamenti per incrementare Fondi destinati a SSD/ASD per i costi di energia elettrica e al Fondo per lo Sport.

**Il comma 618** incrementa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni per il 2023, il Fondo speciale per sostenere la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport.

I commi da 619 a 626 ridefiniscono la natura giuridica dell'Istituto per il Credito Sportivo prevedendone la trasformazione in S.p.A.

Infine, i commi 627 e 628 autorizzano una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore della S.p.A, Sport e Salute, per finanziare il progetto "Bici in Comune"

\*\*\*\*\*

Si riportano, di seguito, alcune delle norme più importanti recate dalla Legge di Bilancio 2023 che possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

*-Contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale*

**-Comma 2** – E' riconosciuto un **credito d'imposta del 45%** delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel **1° trimestre 2023**, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi medi, per Kwh, calcolati sulla **base del 4° trimestre 2022**, hanno subito un **incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019**.

**-Comma 3** - E' riconosciuto un **credito d'imposta pari al 35%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **1° trimestre 2023**, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al comma 1, comprovato mediante le relative fatture di acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 4° trimestre 2022, **abbia subito un incremento del costo per Kwh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo dell'anno 2019**.

**-Comma 4** – E' riconosciuto un **credito d'imposta del 45%** delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale, consumato nel **1° trimestre solare del 2023** per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al 4°trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

**-Comma 5** – Alle imprese **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** di cui al comma 4, è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **1° trimestre solare dell'anno 2023** per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, abbia subito un **incremento superiore del 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

**-Comma 6** - Ai fini della fruizione del credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel 4° trimestre 2022 e nel 1° trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 4° trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il 1° trimestre dell'anno 2023.

**-Comma 7** - I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP.

**-Comma 8** - I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, senza facoltà di successive cessioni, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari iscritti all'Albo e ad imprese di assicurazione. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta

*-Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023*

**-Comma 11** - Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) provvede ad annullare, per il 1° trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza fino a 16,5 Kw.

*- Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023*

**-Comma 13** - E' confermata la riduzione al 5% dell'IVA per la somministrazione di gas metano usato per la combustione per usi civili e industriali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

**-Comma 15** - Per contenere, per il 1° trimestre del 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas metano e per le forniture di servizi di teleriscaldamento, l'IVA è ridotta al 5%.

*- Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas*

**-Comma 17** - I nuclei familiari con un ISEE valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000,00 euro sono ammessi, per l'anno 2023, alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati.

**-Comma 18** – Per il 1° trimestre 2023 sono rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.

*-Misure fiscali – Riduzione della pressione fiscale*

*- Modifiche al regime forfetario*

**-Comma 54** – Dal 1° gennaio 2023 i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con partita IVA, potranno godere della tassazione al 15% (**flat tax**) per i ricavi fino a 85.000,00 euro annui (in precedenza il limite era di 65.000,00 euro). Inoltre, mentre con la precedente normativa il regime forfetario cessava a partire dall'anno successivo a quello di superamento del limite di 65.000,00 euro, la nuova norma stabilisce che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000,00 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

*- Flat tax incrementale*

**-Comma 55** - Per il solo anno 2023, è stata introdotta la cosiddetta **flat tax incrementale** consistente in una minore tassazione dell'incremento di reddito conseguito nell'anno 2023, parametrato al più alto dei redditi dichiarati nel triennio 2020-2022. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare – necessita l'opzione – in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali calcolata con un'aliquota del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000,00 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

**-Comma 57** – Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF per il periodo d'imposta 2024, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata **non** applicando le disposizioni del comma precedente.

*-Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)*

**-Comma 58** - Le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità ai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, costituiscono reddito da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia del lavoratore, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi INPS e INAIL e non sono computate ai fini del TFR.

**-Comma 60** – L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta.

**-Comma 62** – Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000,00 euro.

*– Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività*

**-Comma 63** – Per i premi di produttività erogati nel 2023 fino a 3.000,00 euro, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali è ridotta dal 10 al 5%, sempre che si tratti di redditi non superiori a 80.000,00 euro lordi l'anno. In caso di redditi superiori, l'aliquota sui premi di produttività resta quella del 10%.

*– Differimento dei termini dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax*

**-Comma 64** - Le disposizioni relative all'applicazione della *sugar tax* e della *plastic tax* sono differite al 1° gennaio 2024.

*-Deducibilità ammortamenti*

**-Commi 65-69** – I costi dei fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, quali supermercati, grandi magazzini, ecc., sono deducibili in misura non superiore a quella calcolata applicando un coefficiente del 6% e non più del 4%. La maggiore deduzione spetta anche alle imprese immobiliari per i fabbricati concessi in locazione ai soggetti che operano nelle attività commerciali di cui sopra.

*- Aliquote IVA per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile*

**-Comma 72** -Sono state ridotte le aliquote IVA dal 10 al 5% per alcuni prodotti dell'infanzia, quali latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini della prima infanzia ed altri, nonché per alcuni prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile.

**-Comma 73** – La cessione dei *pellet* è assoggetta all'aliquota ridotta del 10%, anziché a quella del 22%.

*– Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per "under 36"*

**-Commi 74 e 75** – Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni agevolative delle imposte indirette per l'acquisto da parte di "under 36" della prima casa con iSEE non superiore a 40.000,00 euro. Sono confermate fino al 31 dicembre 2023 le deroghe alla disciplina ordinaria per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa per lavoratori autonomi, imprenditori individuali, piccoli commercianti che hanno registrato una riduzione del fatturato superiore al 33% su base trimestrale.

**-Comma 76** – Ai fini IRPEF, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA per l'acquisto della prima casa. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi successivi.

*- Esenzione IMU su immobili occupati abusivamente*

**-Comma 81** – Sono esenti dall'IMU per il periodo dell'anno durante il quale sussiste la condizione di immobile non utilizzabile né disponibile, per il quale sia stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria in relazione di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del Codice Penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.

*-Disposizioni in materia di entrate*

*-Assegnazione dei beni ai soci*

**-Commi 100-105** – E' consentito alle società commerciali, di persone e di capitali, di assegnare o cedere ai soci beni immobili non strumentali per destinazione, e beni mobili registrati, corrispondendo un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all'8% elevata al 10,5% per le società di comodo. L'assegnazione deve essere effettuata entro 30 settembre 2023. Nello stesso termine e con analoga tassazione le società immobiliari di gestione potranno essere trasformate in società semplici.

*- Contributo di solidarietà per il 2023*

**-Commi 115 e 116** – E' istituito per il 2023 un **contributo di solidarietà** temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, di gas metano o di estrazione del gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi. Il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini IRES, relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai fini IRES conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2022. Il contributo va versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

*-Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA*

**-Commi 148-150** - Al fine di contrastare l'evasione e le frodi fiscali, sono aggiunti all'art. 35 del DPR n. 633 del 1972, che reca disposizioni concernenti la dichiarazione di inizio, variazione e successione e le modalità di rilascio di una nuova partita IVA, due commi, il comma *15-bis. 1* e il comma *15-bis.2*. In sostanza, dopo la chiusura ordinata dal fisco è possibile la riapertura ma soltanto con una fideiussione. Il comma *15-bis.1*, prevede che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, invita il contribuente a presentarsi in Ufficio per esibire i documenti contabili obbligatori per consentire la verifica dell'effettivo esercizio di un'attività economica per poter dimostrare, sulla base di documenti idonei, l'assenza dei profili di rischio. Se l'esito dell'istruttoria è negativa o in caso di mancata presentazione del contribuente, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Il successivo comma *15-bis.2*, prevede che la partita IVA può essere, dopo la cessazione, di nuovo richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000,00 euro.

- **Comma 149** - Il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione di cui sopra, è punito con la sanzione amministrativa pari a 3.000,00 euro; risponde in solido della sanzione l'intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività, agendo con dolo o colpa grave

*-Misure di sostegno in favore del contribuente*

*- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione*

**-Comma 153** – E' prevista una definizione agevolata per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, chieste con le comunicazioni di *irregolarità per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto* alla data di entrata in vigore della Legge (30 dicembre 2022), ovvero recapitate successivamente a tale data. Le somme possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi, delle somme aggiuntive. Sono dovute le **sanzioni nella misura del 3%** senza alcuna riduzione delle imposte non versate o versate in ritardo.

**-Comma 154** - Il pagamento delle somme ha luogo con l'iscrizione a ruolo ed è ammesso il **pagamento rateale in 8 rate o 20 rate** se il carico è superiore a 5.000,00 euro. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

**-Comma 155** – Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con comunicazione dall'Ufficio, *il cui pagamento rateale è ancora in corso* alla data di entrata in vigore della Legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le **sanzioni nella misura del 3%** senza alcuna riduzione delle imposte residue non versate o versate in ritardo.

**-Comma 156** – Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e termini previsti dall'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

**-Comma 157** – Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

**-Comma 158** – Con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno.

*- Regolarizzazione irregolarità formali*

**-Commi 166-167-168**– Le irregolarità formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate con il pagamento di una somma pari a **200,00 euro** per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le irregolarità. Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità ed omissioni. Le violazioni sanabili sono, tra l'altro, l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio o variazione dell'attività, omessa restituzione dei questionari, ecc.

**-Commi 169-173** – Sono espressamente escluse le violazioni riferite al quadro RW, gli atti di contestazione riferiti alla collaborazione volontaria e le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente Legge.

*- Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie*

**-Comma 174** - E' previsto un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato, con il pagamento di un **diciottesimo del minimo** edittale delle sanzioni irrogabili per legge, oltre all'imposta ed agli interessi dovuti. Il versamento può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti

gli interessi nella misura del **2% annuo**. La regolarizzazione è consentita sempre che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni comprese le comunicazioni di irregolarità.

**-Comma 175** – La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti nonché della sanzione in base all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, del 30%, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura del 4% annuo con decorrenza dal 31 marzo 2023. La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

**-Comma 176** – La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

**-Comma 177** – I ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della Legge restano validi e non si dà luogo a rimborso.

*– Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento*

**-Comma 179** – **Relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché quelli relativi ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla Legge.**

**-Commi 180-181** - Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, entro il termine ivi previsto con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Anche gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili e quelli notificati entro il 31 marzo 2023, sono definibili con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare ricorso.

**-Comma 182** – Le somme dovute ai sensi dei commi precedenti possono essere versate anche ratealmente in un massimo di **venti rate** entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale.

**-Comma 183**– Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (*dichiarazione di investimenti di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero*).

*- Definizione agevolata delle controversie tributarie*

**-Comma 186** – Sono sanabili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Cassazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

**-Comma 187**- In caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del **90%** del valore della stessa.

**-Commi 188**- In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima pronuncia depositata alla data di entrata in vigore della Legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:  
a) del **40%** del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;  
b) del **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

**-Comma 189** - In caso di accoglimento parziale del ricorso, l'importo del tributo **al netto** degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dai Giudici Tributari e in misura ridotta, secondo le disposizioni del comma 3, per la parte di atto annullata.



-**Comma 190** – In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale in tutti i precedenti gradi giudizio, la controversia pendente in Cassazione è definibile con il pagamento di un importo pari al **5%** del valore della stessa.

-**Comma 191** – Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale, e con il pagamento del **40%** negli altri casi.

-**Comma 194** – La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Se l'importo supera 1.000,00 euro è ammesso il pagamento in un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2023, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima vanno versati gli interessi legali.

-**Comma 195** - Entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia, e quindi per ciascun atto impugnato, è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

-**Comma 199** - Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione.

-**Comma 200** – L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 e il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'Organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

– *Conciliazione agevolata delle controversie tributarie*

-**Commi 206-209** – In alternativa alla definizione agevolata di cui all'art. 42, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo con l'applicazione delle sanzioni ridotte ad un **diciottesimo** del minimo previsto dalla Legge con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione con il versamento della prima rata. Le rate successive, fino ad un massimo complessivo di **venti trimestrali** di pari importo, vanno versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sono dovuti gli interessi legali per le rate successive. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si decade dal beneficio e il competente Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni nonchè della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà applicata sul residuo importo.

– *Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziaria*

-**Comma 219** – Per quanto riguarda i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione nonché a seguito di reclamo o mediazione e a seguito delle conciliazioni giudiziali, scadute alla data di entrata in vigore della Legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento, mediante il versamento integrale dell'imposta.

-**Commi 220-221** – La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di **venti rate trimestrali** di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Le rate successive, sulle quali sono dovuti gli interessi legali, hanno scadenza il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione non si producono gli effetti del presente articolo e l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento.

– *Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 ai 31 dicembre 2015*

-**Commi 222-223** – Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, tutti i debiti di importo residui, alla data di entrata in vigore della Legge, **fino a 1.000,00 euro**, compresi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. *(va considerato il "singolo" carico e non il totale addebitato nella cartella di pagamento; pertanto, se nella cartella sono iscritte a ruolo due differenti tipologie di somme dovute – ad es., multa stradale e IRPEF – si tiene conto, per ciò che riguarda il limite di 1.000,00 euro, dell'importo di ciascuna tipologia a prescindere dall'ammontare totale dell'importo riportato in cartella)*. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento. Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell'annullamento è sospesa la riscossione dei debiti di cui sopra.

-**Comma 227** – Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute alla medesima data – 1/1/2000-31/12/2015 – a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora e non opera per i rimborsi di spesa di procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

-**Comma 228** – Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, agli obblighi contributivi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di interessi.

-**Comma 229** – Gli enti creditori di cui al comma 227 **possono stabilire di non applicare le disposizioni dei commi 227 e 228, con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.**

-**Comma 230** – E' prevista la sospensione della riscossione fino al 31 marzo 2023 dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228, e non si applicano gli interessi di mora.

– *Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022*

-**Comma 231** – Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti **senza** corrispondere le somme a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso di spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

-**Comma 232** – Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di **diciotto rate**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

**Comma 233** – In caso di pagamento rateale, dono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del **2%** annuo.

-**Commi 234-252** - L'agente della riscossione fornisce ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore, se intende procedere alla definizione agevolata, deve presentare una dichiarazione, **entro il 30 aprile 2023**, utilizzando il modulo che dovrà essere messo a disposizione dall'Agente della riscossione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, scegliendo il numero di rate nel quale ritiene di effettuare il pagamento entro il limite massimo delle **18 rate**. Nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi relativamente ai carichi che intende definire e si impegna a rinunciare agli stessi giudizi che verranno sospesi dal Giudice. L'estinzione del giudizio

è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati. **Entro il 30 aprile** il debitore potrà presentare dichiarazione integrativa di quella eventualmente già presentata. **Entro il 30 giugno 2023**, l'Agente della riscossione comunica, nell'area riservata del proprio sito internet, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione per la rottamazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Il pagamento delle somme in definizione può essere effettuato mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore, mediante moduli di pagamento precompilati che l'Agente della riscossione invia in allegato alla comunicazione cui è tenuto o presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, di una rata, **la definizione non produce effetti**. Sono esclusi dalla nuova rottamazione i carichi relativi a risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e le sanzioni diverse da quelle tributarie, da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

*-Regime semplificato*

**-Comma 276** – E' ampliato l'ambito operativo della contabilità semplificata per le imprese minori. Dal **1° gennaio 2023** il regime semplificato si considera naturale per le imprese che conseguiranno ricavi non superiori a **500.000,00 euro** (in precedenza **400.000,00 euro**) nel caso di prestazioni di servizi oppure ricavi non superiori a **800.000,00 euro** per le imprese esercenti altre attività (in precedenza **700.000,00 euro**)

*-Lavoro, famiglia e politiche sociali*

**-Comma 277** – Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è determinata nella misura di **8.000,00 euro** (era previsto che l'attuale tetto di 10.000,00 euro scendesse nel 2023 a 5.000,00 euro). Per il 2024 è confermata la riduzione a 5.000,00 euro.

*– Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti*

**-Comma 281** -In via eccezionale, per i periodi di **paga dal 1° gennaio 2023** è riconosciuto il taglio del cuneo fiscale sotto forma di riduzione dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente nella misura di **due punti percentuali** ed è incrementato di **un ulteriore punto percentuale** a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. E' da rilevare che resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (*la futura pensione non subirà decurtazioni a causa della minore aliquota contributiva in argomento*).

*– Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile*

**-Comma 283** – In via sperimentale, per il 2023, è introdotta la "**pensione quota 103**" con 62 anni di età e 41 di anzianità contributiva (*pensione anticipata flessibile*). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 consentirà l'accesso alla pensione anche in data successiva. **I lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potranno accedere alla prestazione a decorrere dal 1° aprile 2023**. Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore medio mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo. Detto limite deve essere rispettato fino al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (*67 anni fino al 2024*).

**-Comma 284** - La pensione anticipata flessibile **non** è cumulabile a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di **5.000,00 euro** lordi annui. Nel caso di cumulo, la pensione sarà sospesa per l'intero anno in cui

si verifica il superamento e gli eventuali ratei riscossi nell'anno formeranno oggetto di recupero da parte dell'INPS.

**-Commi da 285 a 290** – I soggetti che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti per la pensione anticipata flessibile, conseguono il diritto alla decorrenza dal 1° aprile 2023; i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti stessi. Diverse sono le decorrenze per i dipendenti pubblici. Infatti, per quelli che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla pensione dal 1° agosto 2023 mentre quelli che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla pensione trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Per il personale del comparto Scuola e Afam, la decorrenza è fissata all'inizio dell'anno scolastico/accademico sempre che la domanda di cessazione venga presentata entro il 28 febbraio 2023. La pensione anticipata flessibile non si applica al personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e Polizia Penitenziaria nonché dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza.

*– incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori*

**-Commi 286-287** - I lavoratori che pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile potranno beneficiare di un incremento di stipendio. Infatti, è previsto che possano rinunciare, dietro formale richiesta del lavoratore, all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico: Il datore di lavoro verserà all'INPS soltanto la quota di contribuzione a proprio carico, e la somma corrispondente ai contributi che avrebbe dovuto versare il lavoratore dipendente è corrisposta interamente al lavoratore.

*– Opzione donna*

**-Comma 292** - Il diritto al trattamento pre-pensionistico per le donne previsto dall'art. 16 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, viene prorogato seppure con limitazioni. E' necessario, per accedere al pensionamento anticipato, per una lavoratrice madre, avere **entro il 31 dicembre 2022** almeno 60 anni di età e un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. Il requisito anagrafico scende a 59 anni se si ha un figlio e a 58 se si hanno almeno due figli. Rispetto al passato non è modificato il requisito anagrafico – 59 anni per le lavoratrici autonome e 58 per quelle dipendenti – ma la differenza deriva dall'essere o meno madri. Inoltre, devono sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

- assistere al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado, convivente, in situazione di gravità;
- avere una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74%;
- essere state licenziate da imprese in difficoltà per le quali si è aperto un tavolo di crisi.

*– Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli*

**-Commi 294-300** - Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 31 dicembre 2023 assumono soggetti **beneficiari del reddito di cittadinanza** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi INAIL nel limite massimo di un importo pari a **6.000,00 euro** su base annua. Con il comma 4 è prolungato, per i datori di lavoro privati, l'accesso all'esonero in caso di assunzione di **"under 36"**. Il successivo comma 5 stabilisce che per il 2023, i datori di lavoro che assumono **personale femminile** possono godere dell'esonero totale della contribuzione, incluso INAIL, nel limite di **6.000,00 euro annui**; l'agevolazione spetta per 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e per 18 mesi per quelle a tempo indeterminato.

**-Comma 306** – Fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro assicura, per i lavoratori fragili dipendenti pubblici o privati, lo svolgimento della prestazione lavorativa in *smart-working* senza alcuna decurtazione della retribuzione.

– *Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche*

-**Comma 309** - Per il periodo 2023-2024 è modificato il metodo di rivalutazione delle pensioni. Nel 2023 per gli importi pensionistici fino a 4 volte le pensioni minime (€ 525, 38), e cioè fino a 2.101,52 euro lordo mensile, la rivalutazione, stabilita nel 7,30%, si applica nella misura del 100%, con un incremento massimo di 153,41 euro; per i trattamenti pari o inferiori a 5 volte il minimo - € 2.626,90 - la rivalutazione è pari al 85% del 7,3% , con un incremento massimo di 153,41 euro; per le pensioni pari a 6 volte il minimo – 3.152,28 -, la rivalutazione è del 53% di 7,3%, e cioè, del 3,86%, con un incremento massimo di € 126,56; oltre 6 e fino a 8 volte il minimo, da € 3.152,29 a € 4.203,04, la rivalutazione è del 47% di 7,3%, con un incremento massimo di € 153,41; da 8 a 10 volte il minimo – da € 4.203,05 a € 5253,80 – la rivalutazione è calcolata nella misura del 37% del 7,3% con un incremento massimo di € 153,41; infine, per i trattamenti superiori a 10 volte il minimo, e cioè a € 5.253,81 euro mensili lordi, la rivalutazione si ferma al 32% del 7,3%, e, cioè, al 2,33% dell'importo della pensione.

-**Comma 310** – Le pensioni minime – 525,38 euro – oltre ad essere adeguate al 100% dell'inflazione, saranno incrementate del 6,4% per gli "over 75" e dell'1,5% per gli altri pensionati.

– *Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa*

-**Commi 313-316** - La misura del reddito di cittadinanza nei confronti dei soggetti considerati "occupabili" avranno il sussidio per un **limite massimo di 7 mensilità**; la disposizione **non** si applica in caso di nuclei nel cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti percettori di reddito di cittadinanza devono essere inseriti, per 6 mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza, il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Fermo restando quanto previsto dai commi 315 e 316, a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai beneficiari del reddito di cittadinanza tra i **18 e 29 anni** che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata all'iscrizione e alla frequenza dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

-**Comma 317** – La componente del reddito di cittadinanza è erogata direttamente al **locatore** dell'immobile risultante dal contratto di locazione. Inoltre, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000,00 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, nelle modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.

- **Comma 322** - Per tutto il 2023 è possibile **rinegoziare i mutui** per l'acquisto o per la ristrutturazione di abitazioni stipulati a tasso variabile per tutta la durata del contratto, passando al tasso fisso.

-**Comma 340-341** – E' incrementato per l'anno 2023 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, che aveva una dotazione di 40 milioni di euro, di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni dal 2024, da destinare al potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza è incrementato di 1,85 milioni di euro.

– *Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali*

-**Comma 342** - Sono state apportate alcune modifiche all'art. 54-bis del D. L. n. 50 del 24 aprile 2017. In particolare tornano i cosiddetti *vaucher* e viene elevato da 5.000,00 a 10.000,00 euro l'importo complessivo che può essere corrisposto per ciascun prestatore di lavoro occasionale. I *vaucher* possono essere utilizzati come modalità di pagamento anche per le attività lavorative di natura occasionale nell'ambito dell'attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Inoltre, è vietato il ricorso alla

prestazione di lavoro occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze **10, e non più 5**, come per il passato, lavoratori subordinati.

*- Famiglia e disabilità -'*

*- Assegno unico universale*

**-Comma 357** - A decorrere dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore ad un anno, gli importi dell'assegno unico universale sono incrementati del 50%; lo stesso incremento è riconosciuto per i nuclei con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli ISEE fino a 40.000,00 euro. La maggiorazione forfettaria di 100,00 euro per i nuclei familiari con quattro e più figli è incrementata del 50%.

*-Congedo parentale*

**-Comma 359** – L'art. 34 del D. LGS. 26 marzo 2002, n. 151 prevede che per il periodo di congedo parentale alle lavoratrici ed ai lavoratori è dovuto fino al 3° anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Tale indennità è elevata, con il comma 359 in esame, per entrambi i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, **alla misura dell'80% della retribuzione**. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori/lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022.

*-Misure per favorire la crescita e gli investimenti*

*– Misure in materia di mezzi di pagamento*

**-Comma 384-** L'importo del limite di **2.000,00 euro per i pagamenti in contanti, è elevato a 5.000,00 euro.**

**-Commi 385 – 386 - 387** - Per quanto riguarda i pagamenti a mezzo "pos", è istituito un tavolo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita e che sono tenuti ad accettare i pagamenti con carte di debito/credito, e quelle dei prestatori e gestori dei servizi di pagamento al fine di garantire oneri proporzionali alle transazioni e per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30,00 euro a carico degli esercenti d'impresa con ricavi non superiori a 400.000,00 euro annui. Se non c'è accordo entro 30 giorni, è dovuto da parte dei prestatori dei servizi a pagamento, per il 2023, un contributo straordinario pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni per le transazioni inferiori a 30,00 euro.

*Agricoltura e sovranità alimentare -*

*-Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità*

**-Comma 434** - E istituito un Fondo presso il Ministero dell'Agricoltura destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare mediante l'erogazione, a soggetti in condizione di povertà assoluta, di pacchi alimentari con l'inventario della distribuzione alimentare.

*- Infrastrutture e trasporti*

**-Commi 487-493** *Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente*

- E' dichiarata opera prioritaria e di preminente interesse nazionale il collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia ed il continente (Ponte sullo Stretto). Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Società ANAS S.p.A., le stesse sono autorizzate a sottoscrivere aumenti di capitali sino all'importo complessivamente non superiore a 50 milioni di euro. La Società Stretto di Messina ha tempo 90 giorni per chiudere tutte le vertenze in corso relative al precedente progetto per il rifinanziamento della società stessa, per l'opera che torna ad essere prioritaria.

-*Sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative previsto dal Codice della Strada*

-**Comma 497** - In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge, per gli anni 2023 e 2024, è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, prevista dal Codice della Strada.

- *Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina*

-**Comma 498** - Viene, tra l'altro, autorizzata la spesa di 400 milioni di euro complessivi, di cui 120 per il 2024 e 140 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, ai fini della copertura del fabbisogno del Piano complessivo delle opere.

-*Varie*

-**Commi 329-335** – Nella classe quarta della Scuola Primaria sono inserite due ore settimanali di educazione motoria affidate a insegnanti specializzati.

-**Comma 538** - Per il 2023 è prorogato il *bonus psicologico* ma il contributo massimo scende a 1.500,00 euro a persona.

-**Comma 630** – Sono istituite, dal 2024, una "Carta Cultura Giovani" ed una "Carta del Merito" legata al merito scolastico. Le due Carte, cumulabili, assegnano 500,00 euro per i consumi culturali; una per coloro che hanno un ISEE familiare fino a 35.000,00 euro e l'altra per chi si diploma con il massimo dei voti alle Scuole Superiori.

-**Commi 894-895** - Dal 1° gennaio 2023 scende al 90% il *Superbonus* per gli interventi su condomini, edifici da 2 a 4 unità e per abitazioni singole. Per quest'ultime la casa deve essere adibita ad abitazione principale di proprietà, e se il reddito di riferimento calcolato con il "quoziente familiare" non è superiore a 15.000,00 euro. I soggetti che, nel condominio, hanno presentato la Cilas entro il 24 novembre o entro il 31 dicembre 2022 (con delibera assembleare entro il 18 novembre 2022) mantengono il 110%. Per le villette per le quali sono stati effettuati almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022 il superbonus è concesso nella misura del 110% fino al 31 marzo 2023.

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 2 – 2023

#### Oggetto: Anno 2023 – Principali scadenze tributarie –

Tutti gli adempimenti ed i versamenti che scadono nei giorni di sabato e festivi sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70/2011).

Le scadenze di seguito riportate potrebbero subire, previa emanazione di provvedimenti legislativi, ulteriori proroghe o modifiche che saranno tempestivamente portate a conoscenza delle Società destinatarie della presente Circolare.

*E' opportuno ricordare che con l'art. 16 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, la normativa sul lavoro sportivo prevista dal D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni, entrerà in vigore il prossimo 1° luglio 2023 anziché il 1° gennaio 2023, come inizialmente stabilito. Pertanto, gli adempimenti riportati di seguito hanno validità, per quanto concerne il versamento delle ritenute, addizionali e contributi nonché per quanto concerne la vigenza di alcune leggi per lo sport, fino a tutto il mese di giugno 2023. Sarà cura della L.N.D. comunicare tempestivamente tutte le eventuali novità che dovessero essere legislativamente adottate al riguardo.*

#### Scadenze mensili

##### Giorno 15 –

- **Imposte sui redditi e IVA – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 – Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente -**

– **IVA ordinaria** – Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata –

##### Giorno 16

– **IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili** – Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente–

– **IRPEF – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui compensi erogati ai sensi della Legge n. 133/1999 – (redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m, TUIR) –

– **IRPEF** – Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente) –

– **INPS** – Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente –

N.B. L'art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito, a regime, che gli adempimenti fiscali ed il versamento di imposte, contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazioni, entro il 20 agosto, con l'unica eccezione del ravvedimento operoso breve (entro 16 agosto)-



## Ulteriori scadenze nei singoli mesi

### Gennaio

**20 – venerdì** – Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’IVA dovuta in base alla stessa.

**25 – mercoledì** – Operatori intracomunitari – Presentazione degli elenchi riepilogativi – INTRASTAT – delle cessioni.

**26 – giovedì** – Ultimo giorno per la regolarizzazione dell’acconto IVA relativa all’anno 2023 non effettuato entro il 27 dicembre 2022, con ravvedimento operoso.

**31 – martedì** -Ultimo giorno utile per il versamento del bollo auto.

### Febbraio

**1°- mercoledì - IVA** – Inizio termine per l’invio della dichiarazione IVA 2023 per il 2022 –

**16 - giovedì - Versamento IVA** relativa alla liquidazione del quarto trimestre dell’anno 2022 da parte di soggetti minori che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell’1%

**-Versamento IVA relativa al quarto trimestre dell’anno 2022 da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91 che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione) –**

**28 – mercoledì -**

**-Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d’imposta relative all’anno 2022**

### Marzo

**16 – giovedì - Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta delle certificazioni uniche – CU – relative ai compensi corrisposti nell’anno 2022 a lavoratori dipendenti, collaboratori e ad altri soggetti con ritenute IRPEF -**

**-Termine ultimo di consegna ai soggetti sostituiti della certificazione unica – CU – dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati corrisposti nel 2022 da parte dei datori di lavoro - sostituti d’imposta -**

**-Versamento del saldo IVA anno 2022 con possibilità di differimento al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%-**

**-Tassa libri contabili – versamento annuale per le società di capitali – L’importo è di 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90 - Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 – tassa vidimazione libri sociali – Anno 2023**

**31 – venerdì –Versamento 1^ rata per la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi 166-168 Legge di Bilancio 2023);**

**- versamento della 1^ di 8 rate per ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (comma 174 della Legge di Bilancio 2023); rate successive 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre 2023 e 31 marzo di ciascun anno, con pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni;**

**-versamento della 1^ di 20 rate trimestrali per la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di accertamento, reclamo, ecc. (commi 220-221, Legge di Bilancio 2023)**

**Aprile 30 - domenica – 2° maggio** - Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA 2023 per l'anno 2022 -

- **Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare 2022 – Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)-**

### **Maggio**

**16 - martedì** – Versamento IVA relativa alla liquidazione del primo trimestre dell'anno 2023 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-**Versamento IVA relativa al primo trimestre 2023 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -**

**31 – mercoledì** - Termine ultimo per il versamento della 2<sup>a</sup> rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2022/23 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2022 (*undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio*)-

-**Termine ultimo per l'invio della dichiarazione REDDITI relativa al bilancio chiuso al 30 giugno 2022 –**

- IVA – Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2023 (*sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale*);

- IVA – Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2023 e di quelle ricevute e registrate (*le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse*)-

### **Giugno**

**16 – venerdì** - IMU – Versamento 1<sup>a</sup> rata

**30 – venerdì** - Soggetti con bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 – Versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP relativi all'anno 2022 e 1<sup>a</sup> rata di acconto per l'anno 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI;

- Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2023 per l'anno 2022, maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 2023 –

- **Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019) –**

### **Luglio**

**30 – 31 lunedì** - Termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1<sup>a</sup> rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno -

### **Agosto**

**1° agosto martedì - 4 settembre lunedì**

-Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o altri enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata –

**20 - domenica – 21 lunedì** - Versamento di imposte IVA (2° trimestre 2023), contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali con rate in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2023, senza maggiorazione-

## Settembre

**4 – lunedì - IVA** – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2° trimestre 2023 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2023 e di quelle ricevute e registrate (le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse)-

**30** – Termine ultimo per l’invio all’Agenzia delle Entrate del Modello 730 - 2023 – Dichiarazione dei redditi per l’anno 2022 -

## Ottobre

**31 – martedì** - Termine ultimo per la presentazione in via telematica del **Modello 770**, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d’imposta hanno corrisposto nell’anno 2022 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d’imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate –

- **Associazioni Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398/1991, con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2023 – **Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000** (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)-

## Novembre

**-16 – giovedì - IVA** – Comunicazione all’Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2023 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);

- **IVA** – Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2023 e di quelle ricevute e registrate (le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse)-

- **Versamento IVA** relativa alla liquidazione del 3°trimestre dell’anno 2023 da parte dei soggetti “minori” che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell’1%;

-**Versamento IVA** relativa al 3° trimestre 2023 da parte delle **Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche** che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

-**Termine ultimo per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione REDDITI 2023 per l’anno 2022 da parte dei soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 –**

- **Presentazione in via telematica della dichiarazione REDDITI 2023 per il 2022 Persone Fisiche**

-**Versamento della 2^ rata di acconto 2023 – IRES e IRAP – da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 (entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio) e dell’IRPEF (Redditi persone fisiche).**

## Dicembre

**16 sabato – 18 lunedì - IMU – Versamento saldo**

**27 mercoledì - IVA – Versamento acconto anno 2024**

**30 -Versamento IRES – IRAP a saldo 2022-2023 e 1^ rata acconto 2023-24 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2023 (sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio).**

**In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%-**

**31 – Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui – Scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/1991 – L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e alla SIAE –**

**-Predisposizione da parte delle stesse SSD e ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 – codice tributo 458 T) –**

#### **Febbraio 2024**

**28 – IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 4° trimestre 2023 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);**

\*\*\*\*\*

**Si ricorda che in caso di omesso o tardivo versamento di imposte, è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso**



**COMUNICATO UFFICIALE N. 182**  
**Stagione Sportiva 2022/2023**

Si pubblica, in allegato, la tabella punteggi delle Società perdenti le gare di spareggio - promozione tra le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza della Stagione Sportiva 2022/2023 per gli eventuali “ripescaggi” nel Campionato di Serie D della Stagione Sportiva 2023/2024, approvata per competenza dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



## **TABELLA PUNTEGGI SOCIETA' PERDENTI SPAREGGI PROMOZIONE CAMPIONATO ECCELLENZA REGIONALE 2022/2023**

### **BACINO DI UTENZA**

Società avente sede in capoluogo di Regione .....	punti 2
Società avente sede in capoluogo di Provincia.....	punti 1

### **DIRITTI SPORTIVI**

(i punteggi non sono tra loro cumulabili)

Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2022, a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive comprese nei sottoindicati periodi sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di matricola, effettiva attività federale:

Fino a 30 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 1992/1993) .....	punti 9
Fino a 20 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 2002/2003) .....	punti 6
Fino a 10 Stagioni Sportive (dalla Stagione Sportiva 2012/2013) .....	punti 3

### **MERITI SPORTIVI**

Società perdente 2° turno spareggi Eccellenza.....	punti 6
Società perdente 1° turno spareggi Eccellenza.....	punti 3
Società partecipante fase Nazionale Coppa Italia di Eccellenza .....	punti 2
Società perdente la gara di Finale Nazionale di Coppa Italia di Eccellenza .....	punti 4

### **VALUTAZIONI AGGIUNTIVE**

(i punteggi sono cumulabili)

Per ogni anno di appartenenza a Campionati Professionistici (Serie A, Serie B, Serie C) - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 .....	punti 3
Per ogni anno di appartenenza al Campionato di Serie D (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022) .....	punti 2
Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Eccellenza maschile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022) .....	punti 1



Per la ripresa e la conclusione del Campionato Regionale di Eccellenza maschile 2020/2021.....	punti 2
Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio Femminile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022).....	punti 1
Per la ripresa e la conclusione del Campionato Regionale femminile 2020/2021.....	punti 2
Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio a Cinque maschile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022).....	punti 1
Per la ripresa e la conclusione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque maschile 2020/2021...	punti 2
Per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio a Cinque femminile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022).....	punti 1
Per la ripresa e la conclusione del Campionato Regionale di Calcio a Cinque femminile 2020/2021...	punti 2
Per la partecipazione all'ultima Assemblea Elettiva Regionale fino alla data del 30.06.2022 .....	punti 1
Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio Femminile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022): per ogni stagione .....	punti 2
Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio a Cinque maschile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022): per ogni stagione.....	punti 2
Società che ha anche partecipato a Campionati Nazionali di Calcio a Cinque femminile (2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022): per ogni stagione.....	punti 2

### **VOLUME ATTIVITA' GIOVANILE**

(Il punteggio viene assegnato solo in caso di partecipazione con pieno diritto di classifica ad eccezione delle attività Esordienti e Pulcini per le quali viene assegnato un punteggio per la sola partecipazione).

Società partecipante al Campionato Regionale Under 18, s.s. 2022/2023 .....	punti 6
Società partecipante al Campionato Regionale Allievi Under 17, s.s. 2022/2023 .....	punti 6
Società partecipante al Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, s.s. 2022/2023.....	punti 6
Società partecipante al Campionato Provinciale Under 18, s.s. 2022/2023 .....	punti 4
Società partecipante al Campionato Provinciale Allievi Under 17, s.s. 2022/2023 .....	punti 4
Società partecipante al Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15, s.s. 2022/2023 .....	punti 4



Società partecipante al Torneo Regionale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2022/2023 .....	punti 3
Società partecipante al Torneo Regionale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2022/2023 .....	punti 3
Società partecipante al Torneo Provinciale Allievi Fascia B Under 16, s.s. 2022/2023 .....	punti 2
Società partecipante al Torneo Provinciale Giovanissimi Fascia B Under 14, s.s. 2022/2023 .....	punti 2
Società partecipante al Torneo Esordienti, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2022/2023 .....	punti 2
Società partecipante al Torneo Pulcini, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, s.s. 2022/2023 .....	punti 2
Società vincente Titolo Italiano Juniores Nazionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2018/2019 e 2021/2022 .....	punti 6
Società vincente Titolo Italiano Juniores Regionale Under 19 conseguito in una delle stagioni 2017/2018 - 2018/2019 .....	punti 6
Società vincente Titolo Italiano Allievi Under 17 conseguito in una delle stagioni 2018/2019 e 2021/2022.....	punti 6
Società vincente Titolo Italiano Giovanissimi Under 15 conseguito in una delle stagioni 2018/2019 e 2021/2022.....	punti 6

#### **MERITI DISCIPLINARI per l'attività svolta nelle stagioni: 2018/2019 - 2021/2022 - 2022/2023**

(i punteggi sono cumulabili)

Società vincente Premio Disciplina Campionato di Eccellenza (proprio girone) .....	punti 5
Società 2 <sup>a</sup> classificata Premio Disciplina Campionato di Eccellenza (proprio girone) .....	punti 3
Società 3 <sup>a</sup> classificata Premio Disciplina Campionato di Eccellenza (proprio girone) .....	punti 2

#### **VALUTAZIONE IMPIANTO**

Verbale Commissione Provinciale o Comunale con indicazione capienza.....	punti 3
Verbale Commissione Provinciale o Comunale senza indicazione capienza .....	punti 1

Non sarà assegnato alcun punteggio a quelle Società che abbiano giocato, in deroga, su impianti aventi sede in Comuni diversi e che non rispettano le disposizioni previste dal Regolamento Impianti Sportivi (fatte salve eventuali disposizioni e/o normative in materia stabilite dalla F.I.G.C.).





### **DETRAZIONI - PENALITA' (relative al Campionato di Eccellenza 2022/2023)**

Per ogni giornata di squalifica, sospensione o porte chiuse del campo di giuoco per provvedimento disciplinare: .....	punti - 2
Per ogni punto di penalizzazione in classifica .....	punti - 2
Da 101 punti a 200 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza .....	punti - 3
Da 201 punti a 300 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza .....	punti - 5
Da 301 punti a 400 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza.....	punti - 7
Da 401 punti a 500 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza.....	punti - 9
Oltre 500 punti di penalizzazione nella Coppa Disciplina riferita al Campionato di Eccellenza.....	punti - 12

N.B.: Nella ipotesi di parità di punteggio nella graduatoria finale fra due o più squadre, le relative posizioni verranno stabilite tenendo conto della migliore posizione nella classifica finale del campionato di Eccellenza, così determinata a conclusione della c.d. “regular season” e, in caso di ulteriore parità, del miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate nell’ambito della c.d. “regular season”.

Vengono inoltre stabilite le seguenti determinazioni:

- esclusione dalla graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico 2023/2024, per le Società sanzionate per illecito sportivo nel periodo 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023;
- esclusione dalla graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico 2023/2024, per quelle Società che ne abbiano beneficiato, in qualunque categoria e a qualunque titolo, in una delle stagioni sportive 2020/2021 - 2021/2022 – 2022/2023.

Sono altresì escluse dalla graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico 2023/2024 le Società che, a seguito dei provvedimenti straordinari collegati all’emergenza sanitaria da Covid-19 e



all'organizzazione dei Campionati dilettantistici, nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sono state ammesse al Campionato Regionale di Eccellenza ad integrazione dell'organico delle suddette stagioni sportive.



Roma, 20 dicembre 2022

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

## **CIRCOLARE N° 53**

### **OGGETTO: Manuale utente Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche**

Si informa che Sport e Salute, unitamente al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato l'aggiornamento del "Manuale utente" del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il quale contiene una sezione dedicata alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (punto 6.3).

Tale documento è reperibile tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, nell'apposita sezione "Guide Utente".

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale N. 444

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

#### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

##### 3.1. FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE MASCHILE

###### 1) REGOLAMENTO

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui costituisce parte integrante, si trasmette il Regolamento relativo alla Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Maschile stagione sportiva 2022/2023.

###### 2) DATE DI SVOLGIMENTO

###### PRIMA FASE:

**TRIANGOLARI** 14/21/28 febbraio 2023  
**ABBINAMENTI** 14/28 febbraio 2023

**QUARTI DI FINALE:** 14/21 marzo 2023

**FINAL FOUR** 29/30 aprile 2023

###### 3) SORTEGGI

Con riferimento agli incontri relativi alla Prima Fase ed ai Quarti di Finale, si comunica che la composizione degli abbinamenti e dei triangolari sono stati effettuati tramite sorteggi il giorno 28.12.2022 in modalità di videoconferenza.

###### 4) ORARIO INCONTRI

♦ ore 19.00

###### 5) OBBLIGO IMPIANTO COPERTO

E' disposta l'obbligatorietà di disputare le predette fasi nazionali riservate alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Maschile organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in campo coperto, e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in dette Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco. Si comunica che non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici e di terra battuta. La Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale Maschile devono svolgersi in impianti coperti le cui misure minime devono essere le seguenti:

larghezza mt 16  
lunghezza mt 30

Fermo restando le lunghezze minime sopra descritte non sono consentite gare in impianti con aree di rigore di 4mt.

## **6) ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature. Le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Nazionali, hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un loro medico, munito di documento che attesti la sua identità personale l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata. La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al COVID-19 e all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Divisione Calcio a 5 nella stagione sportiva 2022/2023.

## **REGOLAMENTO**

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2022/2023 la Fase Nazionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque Maschile, riservata alle Società vincenti la Fase Regionale organizzata, dai Comitati Regionali.

### **ART. 1- PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA'**

Alla competizione sono iscritte d'ufficio le Società vincenti la Coppa Italia Regionale di ciascun Comitato.

### **ART. 2 - FORMULA**

La competizione si svolgerà in due Fasi:

1° Fase: QUALIFICAZIONE (2 turni)

2° Fase: FINAL FOUR

#### **PRIMA FASE**

##### **I TURNO**

Al I° Turno della Prima Fase per l'ammissione alla Final Four Finale parteciperanno tutte le Società vincenti la Coppa Italia Regionale Maschile suddivise come di seguito indicato:

- 3 triangolari
- 5 abbinamenti

La prima classificata di ciascun triangolare e la vincente di ciascun abbinamento accederanno al II° Turno (Quarti di Finale)

## **ARTICOLAZIONE – I TURNO**

<b>TRIANGOLARE A</b>	<b>TRENTINO A.A. – VENETO</b> <b>Riposa: FRIULI V.G.</b>
<b>ABBINAMENTO B</b>	<b>EMILIA ROMAGNA – MARCHE</b>
<b>ABBINAMENTO C</b>	<b>PIEMONTE VDA – LIGURIA</b>
<b>ABBINAMENTO D</b>	<b>SARDEGNA – LOMBARDIA</b>
<b>TRIANGOLARE E</b>	<b>UMBRIA – TOSCANA</b> <b>Riposa: LAZIO</b>
<b>TRIANGOLARE F</b>	<b>CAMPANIA – MOLISE</b> <b>Riposa: ABRUZZO</b>
<b>ABBINAMENTO G</b>	<b>PUGLIA – BASILICATA</b>
<b>ABBINAMENTO H</b>	<b>CALABRIA – SICILIA</b>

## **II° TURNO – QUARTI DI FINALE**

Al II Turno (Quarti di Finale) parteciperanno le otto Società vincenti gli abbinamenti ed i triangolari del I° Turno.

Le predette Società disputeranno gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.

Per determinare la squadra che disputerà la prima gara in casa sono stati effettuati i sorteggi presso la Divisione Calcio a 5.

Le vincitrici delle gare di seguito indicate accederanno direttamente alla Final Four.

**VINCENTE A – VINCENTE B**  
**VINCENTE D – VINCENTE C**  
**VINCENTE F – VINCENTE E**  
**VINCENTE H – VINCENTE G**

## **C –FINAL FOUR**

Alla Final Four parteciperanno le Società vincenti il II° Turno (Quarti di Finale).

La sede, ed il Regolamento della Final Four saranno oggetto di un Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

## **ART. 3 - NORME DI SVOLGIMENTO**

### **1) TRIANGOLARI**

La squadra che riposerà nella prima giornata è stata determinata per sorteggio così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- b) della migliore differenza reti;
- c) del maggior numero di reti segnate;

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità tra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque.

## **2) GARE DI ANDATA E RITORNO AD ELIMINAZIONE DIRETTA (PRIMA FASE (I TURNO) – QUARTI DI FINALE (II TURNO))**

L'ordine di svolgimento delle gare è stato stabilito per sorteggio.

Risulterà qualificata la squadra che nelle due partite di andata e ritorno, avrà ottenuto il miglior punteggio, ovvero, a parità di punteggio, la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.

Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dall'allegato al Regolamento di giuoco del Calcio a Cinque.

## **ART. 4 - DISCIPLINA SPORTIVA**

### **1) NORME GENERALI**

Si segnala che per la Fase Nazionale della Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Maschile valgono più in generale le norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

### **2) RICORSI**

Si rimanda ad uno specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### **3) EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI**

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque in relazione alle gare della Fase Nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente Fase gestita dai Comitati Regionali.

## **ART. 5 - RINUNCIA A GARE**

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F ed all'art 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Fase Nazionale Coppa Italia regionale M. EURO 500,00

Si comunica che la Società rinunciataria alla gara, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre al pagamento dell'ammenda da versare alla Divisione Calcio a Cinque, al versamento, alla Società

danneggiata, della somma di Euro 250,00 (Fase Nazionale Coppa Italia regionale M/F) a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa.

Si specifica che la somma dovuta quale indennizzo non sarà iscritta a credito della Società danneggiata fino all'effettivo pagamento della stessa somma da parte della Società rinunciataria.

**Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione salvo ulteriori sanzioni.**

#### **ART. 6 - DURATA INCONTRI - ARBITRI**

La durata delle gare è stabilita in due periodi di 20 minuti effettivi di giuoco ciascuno.

Per ciascuna gara saranno designati, direttamente dell'Organo Tecnico (C.A.N. 5), **due Arbitri e un cronometrista.**

#### **ART. 7 - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 03/01/2023.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Avv Luca Bergamini



## Stagione Sportiva 2022/2023

### Comunicato Ufficiale N. 445

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

#### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

##### 3.1. FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE

###### 1) REGOLAMENTO

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui costituisce parte integrante, si trasmette il Regolamento relativo alla Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Femminile stagione sportiva 2022/2023.

###### 2) DATE DI SVOLGIMENTO

###### PRIMA FASE:

**TRIANGOLARI** 15/22 febbraio e 1 marzo 2023  
**ABBINAMENTI** 15 febbraio – 1 marzo 2023

**QUARTI DI FINALE:** 15/22 marzo 2023

**FINAL FOUR** 29/30 aprile 2023

###### 3) SORTEGGI

Con riferimento agli incontri relativi alla Prima Fase ed ai Quarti di Finale, si comunica che la composizione degli abbinamenti e del triangolare sono stati effettuati tramite sorteggi il giorno 28.12.2022 in modalità di videoconferenza.

###### 4) ORARIO INCONTRI

♦ ore 19.00

###### 5) OBBLIGO IMPIANTO COPERTO

E' disposta l'obbligatorietà di disputare le predette fasi nazionali riservate alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Maschile organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in campo coperto, e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in dette Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco. Si comunica che non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici e di terra battuta.

La Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale Femminile devono svolgersi in impianti coperti le cui misure minime devono essere le seguenti:

larghezza mt 16  
lunghezza mt 30

Fermo restando le lunghezze minime sopra descritte non sono consentite gare in impianti con aree di rigore di 4mt.

## **6) ASSISTENZA MEDICA**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature. Le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Nazionali, hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un loro medico, munito di documento che attesti la sua identità personale l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata. La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al COVID-19 e all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Divisione Calcio a 5 nella stagione sportiva 2022/2023.

## **REGOLAMENTO**

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2022/2023 la Fase Nazionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque Femminile, riservata alle Società vincenti la Fase Regionale organizzata, dai Comitati Regionali.

### **ART. 1- PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA'**

Alla competizione sono iscritte d'ufficio le Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile di ciascun Comitato.

### **ART. 2 - FORMULA**

La competizione si svolgerà in due Fasi:

1° Fase: QUALIFICAZIONE (2 turni)

2° Fase: FINAL FOUR

#### **PRIMA FASE**

##### **I TURNO**

Alla Prima Fase per l'ammissione alla Final Four Finale parteciperanno tutte le Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile suddivise come di seguito indicato:

- 1 triangolari
- 7 abbinamenti

La prima classificata del triangolare e la vincente di ciascun abbinamento accederanno al II° Turno (Quarti di Finale).

## **ARTICOLAZIONE – I TURNO**

<b>ABBINAMENTO A</b>	<b>VENETO – TRENTINO A.A.</b>
<b>TRIANGOLARE B</b>	<b>LIGURIA – PIEMONTE VDA</b> <b>Riposa: LOMBARDIA</b>
<b>ABBINAMENTO C</b>	<b>TOSCANA – UMBRIA</b>
<b>ABBINAMENTO D</b>	<b>SARDEGNA – LAZIO</b>
<b>ABBINAMENTO E</b>	<b>MARCHE – ABRUZZO</b>
<b>ABBINAMENTO F</b>	<b>MOLISE – CAMPANIA</b>
<b>ABBINAMENTO G</b>	<b>BASILICATA – PUGLIA</b>
<b>ABBINAMENTO H</b>	<b>CALABRIA – SICILIA</b>

## **II° TURNO – QUARTI DI FINALE**

Al II Turno (Quarti di Finale) parteciperanno le otto Società vincenti gli abbinamenti ed il triangolare del I° Turno.

Le predette Società disputeranno gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.

Per determinare la squadra che disputerà la prima gara in casa sono stati effettuati i sorteggi presso la Divisione Calcio a 5.

Le vincitrici delle gare di seguito indicate accederanno direttamente alla Final Four.

**VINCENTE A – VINCENTE B**  
**VINCENTE D – VINCENTE C**  
**VINCENTE E – VINCENTE F**  
**VINCENTE G – VINCENTE H**

## **C –FINAL FOUR**

Alla Final Four parteciperanno le Società vincenti il II° Turno (Quarti di Finale).

La sede ed il Regolamento della Final Four saranno oggetto di un Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

## **ART. 3 - NORME DI SVOLGIMENTO**

### **1) TRIANGOLARI**

La squadra che riposerà nella prima giornata è stata determinata per sorteggio così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- b) della migliore differenza reti;
- c) del maggior numero di reti segnate;

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità tra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque.

## **2) GARE DI ANDATA E RITORNO AD ELIMINAZIONE DIRETTA PRIMA FASE (I TURNO) – QUARTI DI FINALE (II TURNO)**

L'ordine di svolgimento delle gare è stato stabilito per sorteggio.

Risulterà qualificata la squadra che nelle due partite di andata e ritorno, avrà ottenuto il miglior punteggio, ovvero, a parità di punteggio, la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.

Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dall'allegato al Regolamento di giuoco del Calcio a Cinque.

### **ART. 4 - DISCIPLINA SPORTIVA**

#### **1) NORME GENERALI**

Si segnala che per la Fase Nazionale della Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Femminile valgono più in generale le norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

#### **2) RICORSI**

Si rimanda ad uno specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### **3) EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI**

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque in relazione alle gare della Fase Nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente Fase gestita dai Comitati Regionali.

### **ART. 5 - RINUNCIA A GARE**

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F ed all'art 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Fase Nazionale Coppa Italia regionale F. EURO 500,00

Si comunica che la Società rinunciataria alla gara, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre al pagamento dell'ammenda da versare alla Divisione Calcio a Cinque, al versamento, alla Società danneggiata, della somma di Euro 250,00 (Fase Nazionale Coppa Italia regionale M/F) a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa.

Si specifica che la somma dovuta quale indennizzo non sarà iscritta a credito della Società danneggiata fino all'effettivo pagamento della stessa somma da parte della Società rinunciataria.

**Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione salvo ulteriori sanzioni.**

#### **ART. 6 - DURATA INCONTRI - ARBITRI**

La durata delle gare è stabilita in due periodi di 20 minuti effettivi di giuoco ciascuno.

Per ciascuna gara saranno designati, direttamente dell'Organo Tecnico (C.A.N. 5), **due Arbitri e un cronometrista.**

#### **ART. 7 - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 03/01/2023.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Avv Luca Bergamini